



## **Ordinanza della Suprema corte di Cassazione sul contenzioso tra Pininfarina e l'Agenzia delle Entrate in materia di I.V.A.**

**Riconosciute dalla Corte le ragioni della Società e la correttezza dei comportamenti adottati**

Pininfarina S.p.A. (**Pininfarina o la Società**) informa che è stata pubblicata l'Ordinanza con la quale la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate e conferma il comportamento della Società in materia di I.V.A..

Si ricorda che Pininfarina è stata coinvolta in una controversia di natura fiscale relativa a due avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate nel 2007 per gli anni di imposta 2002 e 2003 inerenti all'asserita non conformità delle modalità di fatturazione seguite da parte di Industrie Pininfarina S.p.A. (fusa per incorporazione nella Società nel 2004) nei confronti di Gefco Italia S.p.A., quale rappresentante fiscale in Italia del cliente Peugeot Citroen Automobiles.

Avverso i riferiti avvisi la Società propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino contestando la legittimità e la fondatezza di tutti i rilievi in essi contenuti. Con sentenza emessa in data 17 febbraio 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino confermò la legittimità del rilievo in materia di IVA annullando le sanzioni ad esso connesse per entrambe le annualità. L'importo dovuto dalla Società fu ridotto da circa Euro 69,5 milioni a circa Euro 29,4 milioni.

Pininfarina impugnò la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino che in data 17 febbraio 2010 depositò la sentenza con la quale accolse l'appello della Società che di conseguenza non sarebbe stata più tenuta al pagamento di alcun importo al riguardo.

Nel 2011 l'Agenzia delle Entrate propose ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino e Pininfarina resistette in giudizio mediante controricorso. Il petitum complessivo era di circa Euro 29,4 milioni, oltre agli interessi di legge che sarebbero stati applicati nella denegata ipotesi di soccombenza.

Il 10 maggio 2018 presso la Corte di Cassazione è stata trattata la causa relativa alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino del 17 febbraio 2010 di cui ora sono stati resi noti i risultati che hanno sancito la correttezza del comportamento tenuto da Pininfarina S.p.A. sul tema sopra descritto.

Torino, 24 settembre 2018

**Contatti:**

**Pininfarina:**

Gianfranco Albertini, Direttore Finanza e Investor Relations, tel. 011.9438367

Francesco Fiordelisi, Responsabile Comunicazione Corporate e Prodotto, tel. 011.9438105/335.7262530

**Studio Mailander:**

Carolina Mailander, tel. 011.5527311/335.6555651